

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4352

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Istituzione e disciplina del difensore civico
dei candidati ai pubblici concorsi

Presentata l'11 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante le modifiche apportate la disciplina per l'espletamento delle procedure selettive continua a essere contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Allo stato attuale, non essendo stati ancora adottati da parte delle singole amministrazioni provvedimenti contenenti le regole per consentire il reclutamento del personale, la citata normativa regolamentare costituisce l'unico corpo normativo organico che governa le assunzioni del personale pubblico.

Con il passare degli anni, diverse problematiche legate alle modalità e allo svol-

gimento dei concorsi pubblici in generale hanno provocato tra i candidati critiche, accuse e ricorsi al tribunale amministrativo regionale, in conseguenza della mancanza di una tutela più rigorosa che gli stessi candidati nei componenti della commissione esaminatrice.

La presente proposta di legge intende pertanto introdurre una nuova figura all'interno dell'ordinamento concorsuale, quella del difensore civico del candidato ai pubblici concorsi, la cui finalità è proprio quella di porsi come soggetto terzo tra la commissione esaminatrice e il candidato, con una presenza che garantisca equità di trattamento e di giudizio nei confronti di coloro che partecipano al concorso, nonché la risoluzione delle eventuali controversie. L'articolo 1 istituisce la figura del difensore civico dei candidati ai pubblici

concorsi e stabilisce il numero dei difensori civili, a seconda dei partecipanti al concorso.

L'articolo 2 stabilisce la funzione del difensore civico, che è quella di garantire equità di trattamento e di giudizio da parte della commissione esaminatrice nei confronti dei candidati.

Con l'articolo 3 si prevede che uno specifico regolamento ministeriale disciplinerà l'attività del difensore civico e, in particolare, il suo operato collegiale in caso di nomina di più difensori, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1.

L'articolo 4 prevede che il difensore civico sia nominato dal presidente del

tribunale competente per territorio in base al luogo per il quale è bandito il concorso, entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, del bando di concorso.

L'articolo 5 prevede che possono essere nominati alla carica di difensore civico i funzionari dello Stato a riposo a condizione che dichiarino la propria disponibilità a operare gratuitamente, e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Infine, con l'articolo 6 sono dettate le norme per la copertura finanziarie della presente proposta di legge, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del difensore civico dei candidati ai pubblici concorsi).

1. È istituita la figura del difensore civico dei candidati ai pubblici concorsi, di seguito denominato « difensore civico », che si pone come soggetto terzo tra la commissione esaminatrice e i candidati.

2. Il difensore civico è ammesso a presenziare allo svolgimento delle prove scritte e orali dei pubblici concorsi.

3. Il difensore civico è costituito da una persona, se i posti messi a concorso sono pari o inferiori a cinque, o da tre persone, se i posti messi a concorso sono superiori a cinque, che operano con le modalità stabilite del regolamento di cui all'articolo 3.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

ART. 2.

(Funzione del difensore civico).

1. Al difensore civico è attribuita la funzione di garantire equità di trattamento e di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici nei confronti dei candidati ai pubblici concorsi.

ART. 3.

(Regolamento).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'inno-

vazione provvede, con proprio decreto, ad adottare un apposito regolamento che disciplina l'attività del difensore civico e, in particolare, l'operato collegiale dei difensori civici nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

ART. 4.

(Nomina del difensore civico).

1. I difensori civici sono nominati dal presidente del tribunale competente per territorio in base al luogo per il quale è bandito il concorso, entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, 4^a serie speciale, del bando di concorso.

ART. 5.

(Funzionari dello Stato).

1. Possono essere nominati alla carica di difensori civici i funzionari dello Stato a riposo, a condizione che dichiarino la propria disponibilità a operare gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



16PDL0049220